



Deliberazione Giunta Regionale n. 615 del 08/11/2016

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

Adozione proposta di Testo Unico del Commercio ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*" dispone all'articolo 3, comma 1, che la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, presenti al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente in materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati;
- b. tra le materie enucleate, in fase di prima attuazione, al successivo comma 5, rientra la materia del commercio;
- c. l'articolo 3, comma 6 della legge menzionata prevede che "*Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento interno del Consiglio Regionale, l'approvazione dei testi unici regionali avviene, di regola, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento, con modalità volte ad accelerarne il procedimento di formazione.*";

CONSIDERATO che

- a. il disegno di legge intitolato "Testo Unico in materia di commercio", allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, comprende l'intera disciplina legislativa regionale vigente in materia di commercio, racchiudendola in un unico corpo normativo omogeneo e provvede al riordino e alla razionalizzazione delle disposizioni regionali in materia, con adeguamento, ove necessario, alle normative statali e comunitarie sopravvenute;
- b. il presente disegno di legge è stato elaborato, in collaborazione con gli Uffici competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati nel comma 3 del citato articolo 3 della L.R. 11/2015. In particolare, si è proceduto:
 - b.1. alla ricognizione della normativa regionale in materia;
 - b.2. alla puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b.3. all'esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni e alla ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
 - b.4. al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge ad oggetto "*Testo Unico del Commercio*", che, in uno alle schede di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SENTITO, per quanto di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente;

VISTI

- a. Il vigente Statuto regionale;
- b. la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- c. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137, del 26 maggio 2016

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, ad oggetto "*Testo Unico del Commercio*", che, in uno alle schede di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale;
3. di richiedere al Consiglio regionale di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 11 del 2015, all'esame del testo unico con le modalità di cui all'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
4. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente, ai Capi Dipartimento, ai Responsabili delle Direzioni Generali e al BURC per la pubblicazione.

Disegno di legge recante
“Testo Unico sul Commercio ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11”

INDICE

TITOLO I

Oggetto, Finalità, Ambito oggettivo di applicazione

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e principi informativi della materia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Definizioni

Art. 5 Sportello unico per le attività produttive

Art. 6 Centri di assistenza tecnica e formazione professionale

TITOLO II

Disciplina delle diverse tipologie di attività

CAPO I

Esercizi commerciali e attività commerciali

Art. 7 Classificazione degli esercizi commerciali

Art. 8 Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali

Art. 9 Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

Art. 10 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

CAPO II

Elementi di programmazione regionale e comunale

Art. 11 Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

Art. 12 Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

Art. 13 Interventi integrati per i centri minori

Art. 14 Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali

Art. 15 Promozione delle associazioni di categoria

Art. 16 Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13

CAPO III - Attività commerciali in sede fissa

Art. 17 Esercizi di vicinato

Art. 18 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Art. 19 Medie strutture di vendita

Art. 20 Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita

Art. 21 Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

Art. 22 Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

- Art. 23 Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita
- Art. 24 Aree di parcheggio degli esercizi commerciali
- Art. 25 Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci
- Art. 26 Orari di vendita
- Art. 27 Vendite straordinarie

CAPO IV

Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

- Art. 28 Definizioni e finalità
- Art. 29 Rilevazione del commercio su aree pubbliche
- Art. 30 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
- Art. 31 Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
- Art. 32 Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A
- Art. 33 Rilascio delle autorizzazioni di tipologia B
- Art. 34 Modifica del settore merceologico
- Art. 35 Trasferimento di residenza
- Art. 36 Tasse regionali e comunali
- Art. 37 Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 38 Autorizzazioni stagionali
- Art. 39 Adempimenti per l'inizio dell'attività
- Art. 40 Definizione dei mercati
- Art. 41 Istituzione di un mercato
- Art. 42 Modifica dei mercati
- Art. 43 Trasferimento e sospensione dei mercati
- Art. 44 Caratteristiche funzionali dei mercati
- Art. 45 Mercati domenicali e festivi
- Art. 46 Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi
- Art. 47 Subingresso nella gestione e nella proprietà
- Art. 48 Anagrafe delle imprese
- Art. 49 Canoni per la concessione del posteggio

CAPO V

Forme Speciali di Vendita

- Art. 50 Spacci interni
- Art. 51 Apparecchi automatici
- Art. 52 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 53 Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore
- Art. 54 Propaganda ai fini commerciali
- Art. 55 Commercio elettronico

CAPO VI

Commercio all'ingrosso

- Art. 56 Commercio all'ingrosso
- Art. 57 Mercato all'ingrosso
- Art. 58 Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso

- Art. 59 Istituzione e gestione dei mercati
- Art. 60 Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso
- Art. 61 Regolamento – tipo
- Art. 62 Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso
- Art. 63 Commissario regionale
- Art. 64 Cassa di mercato
- Art. 65 Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti
- Art. 66 Commercializzazione dei prodotti
- Art. 67 Fondo regionale

Capo VII

Distribuzione carburanti

Sezione I Funzioni e requisiti generali

- Art. 68 Oggetto e finalità
- Art. 69 Definizioni
- Art. 70 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività
- Art. 71 Funzioni dei Comuni
- Art. 72 Programmazione regionale in materia di carburanti
- Art. 73 Commissione consultiva regionale carburanti
- Art. 74 Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti
- Art. 75 Osservatorio e sistemi informativi
- Art. 76 Bacini di utenza
- Art. 77 Disciplina urbanistica
- Art. 78 Qualificazione e ammodernamento della rete esistente
- Art. 79 Deroga per gli impianti di pubblica utilità
- Art. 80 Regolamento di attuazione

Sezione II Impianti stradali

- Art. 81 Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 82 Attività soggette a comunicazione
- Art. 83 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione
- Art. 84 Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 85 Uso del biometano e del metano liquido

Sezione III Impianti autostradali

- Art. 86 Nuove concessioni
- Art. 87 Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati
- Art. 88 Modifiche degli impianti
- Art. 89 Trasferimento della titolarità della concessione
- Art. 90 Rinnovo della concessione
- Art. 91 Decadenza della concessione

Sezione IV Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

- Art. 92 Impianti ad uso privato
- Art. 93 Contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 94 Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

Art. 95 Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

Sezione V Disposizioni comuni

Art. 96 Collaudo degli impianti

Art. 97 Attività complementari e servizi integrativi

Art. 98 Orario degli impianti di distribuzione carburanti

Capo VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 99 Vigilanza e sanzioni in merito alle attività commerciali su aree private

Art. 100 Vigilanza e sanzioni in merito alle attività commerciali su aree pubbliche

Art. 101 Vigilanza e sanzioni in merito alle forme speciali di vendita

Art. 102 Vigilanza e sanzioni in merito alle attività di commercio all'ingrosso

Art. 103 Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti

Titolo III Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

Art. 104 Comunicazioni alla Regione

Art. 105 Attività promozionali della Regione

Art. 106 Regolamento d'attuazione

Art. 107 Tavolo di monitoraggio

Art. 108 Potere sostitutivo

Art. 109 Norma finanziaria

Art. 110 Disposizioni finali

Art. 111 Abrogazioni

Art. 112 Entrata in vigore

Allegati

- Allegato A1 Dotazione delle aree destinate a parcheggio
- Allegato A2 Dotazione delle aree ad uso pubblico (di cui almeno il cinquanta per cento destinato a verde) e delle aree per la movimentazione delle merci
- Allegato A3 Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata
- Allegato B Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti
- Allegato C Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

TESTO UNICO	FONTE
<p align="center">TITOLO I Oggetto, Finalità, Ambito oggettivo di applicazione</p>	
<p align="center">CAPO I Principi generali</p>	
<p>Art. 1 Oggetto e principi informativi della materia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente testo unico è redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (<i>“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa”</i>). 2. La Regione, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite in materia di commercio in forza della distribuzione delle potestà legislative previste all'articolo 117 della Costituzione, ed in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 relativa ai servizi nel mercato interno e nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (<i>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</i>), disciplina l'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi. 3. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le medie strutture e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi per le merci ingombranti ed il commercio in aree pubbliche, è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone. 5. Le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di tutela della concorrenza delle attività commerciali non costituiscono requisiti ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010. 	<p>Art. 3 della L.R. 11/2015</p> <p>ARTICOLO 1 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2014</p>
<p>Art.2 Finalità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente testo unico persegue le seguenti finalità: <ol style="list-style-type: none"> a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio; b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il 	<p>Art. 1 l.r. 1/2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>pluralismo delle forme distributive;</p> <p>c) la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;</p> <p>d) la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;</p> <p>e) la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;</p> <p>f) la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;</p> <p>g) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;</p> <p>h) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;</p> <p>i) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;</p> <p>l) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'evoluzione tecnologica dell'offerta;</p> <p>m) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure.</p>	
<p>Art. 3 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il presente testo unico non si applica:</p> <p>a) ai farmacisti ed ai direttori di farmacie, delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (<i>Norme concernenti il servizio farmaceutico</i>) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (<i>Norme di riordino del settore farmaceutico</i>) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;</p> <p>b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (<i>Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio</i>) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (<i>Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio</i>);</p> <p>c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (<i>Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli</i>);</p> <p>d) ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (<i>Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici</i>);</p> <p>e) agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (<i>Legge-quadro per l'artigianato</i>) per la vendita nei locali di produzione o nei</p>	<p>ARTICOLO 2, LEGGE N. 1 DEL 2014</p> <p>Art. 16, comma 1 della L.R. 11/2015</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;</p> <p>f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;</p> <p>g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;</p> <p>h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>);</p> <p>i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;</p> <p>l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.</p>	
<p>Art. 4 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:</p> <p>a) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;</p> <p>b) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;</p> <p>c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte <i>on-line</i> e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (<i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>);</p> <p>d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;</p> <p>e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o</p>	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>permanente, la disponibilità;</p> <p>f) mercato su area privata, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;</p> <p>g) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;</p> <p>h) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;</p> <p>i) l'autorizzazione permanente è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia G1E, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della superficie destinata alla vendita;</p> <p>l) autorizzazione temporanea, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;</p> <p>m) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;</p> <p>n) parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;</p> <p>o) <i>outlet</i>, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di <i>outlet</i> per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>p) <i>factory outlet center</i>, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di <i>outlet</i>;</p> <p>q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (<i>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</i>) e dalle altre disposizioni vigenti;</p> <p>r) motivi imperativi di interesse generale, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;</p> <p>s) lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>);</p> <p>t) lo sportello unico regionale per le attività produttive, di seguito SURAP, previsto all'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11;</p> <p>u) segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, come prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;</p> <p>v) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;</p> <p>z) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (<i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>);</p> <p>aa) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998</p> <p>bb) grandi strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;</p> <p>cc) centro commerciale naturale, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale.</p>	<p>Art. 8 comma 1 l.r. 22/2016</p>
<p>Art. 5 <i>Sportello unico per le attività produttive</i></p> <p>1. L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente testo unico è costituito dal SUAP, previsto</p>	<p>Art. 8 l.r. 1/2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>dall'articolo 38 del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. L'accesso al SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.</p> <p>2. In conformità all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, fatta salva l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite ad esso anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.</p> <p>3. L'ufficio competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dal presente testo unico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.</p>	
<p>Art. 6 <i>Centri di assistenza tecnica e formazione professionale</i></p> <p>1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno 3 anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.</p> <p>2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.</p> <p>3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (<i>Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92</i>) approva:</p> <p>a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;</p> <p>b) i CAT, emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della regione Campania, attuano, per conto della Regione, i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare; la rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 15 del presente testo unico;</p> <p>c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.</p>	Art. 26 l.r. 1/2014
<p align="center">TITOLO II Disciplina delle diverse tipologie di attività</p>	

TESTO UNICO	FONTE
CAPO I Esercizi commerciali e attività commerciali	
<p>Art. 7 <i>Classificazione degli esercizi commerciali.</i></p> <p>1 Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:</p> <p>a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera z);</p> <p>b) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;</p> <p>c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera aa);</p> <p>d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera aa);</p> <p>e) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;</p> <p>f) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;</p> <p>g) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;</p> <p>h) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;</p> <p>i) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;</p> <p>l) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;</p> <p>m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.</p> <p>2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano</p>	<p>ARTICOLO 4 LEGGE N. 1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.</p> <p>3. Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.</p> <p>4. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta complessiva.</p> <p>5. È vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.</p> <p>6. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.</p> <p>7. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.</p> <p>8. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agroalimentare, favorendo i processi di aggregazione in un'ottica di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni locali. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto diretto produttore-consumatore, assicurano la conservazione dei valori intrinseci dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici.</p>	
<p>Art. 8 <i>Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali.</i></p> <p>1. Nelle strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie di vendita pari ad almeno 1.000 metri quadrati, sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati ed almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap. Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.500 metri quadrati di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati. Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati.</p> <p>2. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita</p>	<p>ARTICOLO 5 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>nell'Allegato A2.</p> <p>3. Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 metri quadrati assicurano:</p> <p>a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;</p> <p>b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.</p> <p>4. I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:</p> <p>a) un sistema di raccolta di almeno il venti per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;</p> <p>b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>), uguale o superiore alla classe energetica globale C.</p>	
<p>Art. 9 <i>Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.</i></p> <p>1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.</p> <p>2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.</p> <p>3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.</p> <p>4. Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.</p> <p>5. I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con modalità idonee</p>	<p>ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>allo scopo. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dalla richiamata disposizione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>).</p> <p>6. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie strutture, alle grandi strutture e agli esercizi per merci ingombranti, nonché agli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono soggetti alla SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e possono essere effettuati contestualmente alla sua ricezione.</p> <p>7. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dall'apertura della successione.</p>	
<p>Art. 10 <i>Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale</i></p> <p>1. Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59/2010.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6 -bis del decreto legislativo n. 59/2010.</p>	ARTICOLO 7 L.R. N.1 DEL 2014
<p>CAPO II Elementi di programmazione regionale e comunale</p>	
<p>Art. 11 <i>Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo</i></p> <p>1. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.</p> <p>2. Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, di seguito denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. È approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e</p>	ARTICOLO 10 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento. È approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica quando l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nel presente testo unico comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati, se vietati dal vigente strumento urbanistico generale.</p> <p>3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite.</p> <p>4. Il SIAD persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;</p> <p>b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;</p> <p>c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;</p> <p>d) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;</p> <p>e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;</p> <p>f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.</p> <p>5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:</p> <p>a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;</p> <p>b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;</p> <p>c) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;</p> <p>d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;</p> <p>e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;</p> <p>f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;</p> <p>g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;</p> <p>h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.</p> <p>6. Il SIAD fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonché dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. r) del presente testo unico.</p> <p>7. Il Consiglio comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.</p> <p>8. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del Comune, al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente per il SIAD che non comporta variante urbanistica. Il SIAD in adeguamento è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; il SIAD che comporta variante urbanistica segue l'iter ordinario di approvazione vigente in ambito regionale.</p> <p>9. Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei Comuni dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dal presente testo unico.</p> <p>10. Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico; b) normativa di attuazione; c) relazione giustificativa delle scelte operate; d) regolamento per le attività commerciali; e) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione; f) stralcio delle norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico; g) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA. 	
<p>Art. 12 <i>Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.</i></p> <p>1. Il SIAD delimita l'area del centro storico anche oltre l'individuazione urbanistica e può suddividerla in ulteriori zone di intervento differenziato per la sua salvaguardia e valorizzazione.</p> <p>2. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.</p>	<p>ART. 11 L.R. N.1, DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>3. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 2, il SIAD prevede di:</p> <p>a) individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi atti a favorire e agevolare il loro recupero urbano e la loro riutilizzazione a scopi commerciali;</p> <p>b) stabilire un vincolo di destinazione d'uso delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;</p> <p>c) esonerare in tutto o in parte gli esercizi commerciali dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie;</p> <p>d) fissare la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, se dette altezze sono, comunque, pari ad almeno 2,70 metri.</p> <p>4. Il SIAD prevede, per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1 lett. r) secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi.</p> <p>5. Il SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico. Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.</p> <p>6. Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo esercizio Campano di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.</p>	
<p>Art 13 <i>Interventi integrati per i centri minori</i></p> <p>1. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed i Comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle Comunità Montane si dotano di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ubicate in posizione isolata dal centro urbano.</p> <p>2. Nelle aree individuate nel progetto di cui al comma 1, può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi, intendendosi per centro polifunzionale di servizi una struttura in cui sono presenti attività commerciali, attività terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, fermate di autolinee, centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.</p> <p>3. Per i centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal Comune l'esenzione</p>	<p>Art. 12 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
dei tributi locali, previa apposita convenzione.	
<p>Art. 14 <i>Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali</i></p> <p>1. Per le finalità del presente testo unico di valorizzare le attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali naturali, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (<i>Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>) e dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.</p> <p>2. Il fondo è alimentato da risorse regionali.</p>	<p>Art. 13 L.R. N.1, DEL 2014</p>
<p>Art. 15 <i>Promozione delle associazioni di categoria</i></p> <p>1. La Regione, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania.</p> <p>2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1, è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.</p> <p>3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici.</p> <p>4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.</p>	<p>Art. 14 L.R. N.1, DEL 2014</p>
<p>Art. 16 <i>Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13</i></p> <p>1 Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.</p>	<p>ARTICOLO 9 L.R. N.1 DEL 2014</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III Attività commerciali in sede fissa</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 17 <i>Esercizi di vicinato</i></p> <p>1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.</p> <p>2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera z) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:</p> <p>a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 10 del presente testo unico;</p> <p>b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;</p> <p>c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;</p> <p>d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.</p>	<p>Art. 15 LEGGE REGIONALE N.1 DEL 2014</p>
<p>Art. 18 <i>Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti</i></p> <p>1. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.</p> <p>2. Il Comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.</p> <p>3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.</p>	<p>Art. 16 L.R. N.1, DEL 2014</p>
<p>Art. 19 <i>Medie strutture di vendita.</i></p> <p>1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dal presente testo unico.</p> <p>2. Il Comune, ai sensi della legge n. 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le</p>	<p>Art. 17 L.R. N. 1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.</p> <p>3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti all'articolo 4, comma 1 lettera aa) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, in relazione agli indirizzi e alle norme del SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista dall'allegato B del presente testo unico, l'interessato dichiara:</p> <p>a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 10 del presente testo unico;</p> <p>b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;</p> <p>c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.</p> <p>4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;</p> <p>b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;</p> <p>c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;</p> <p>d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;</p> <p>e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.</p> <p>5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1 lettera aa).</p> <p>6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza del SIAD.</p> <p>7. Le medie strutture di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.</p>	
<p>Art. 20 <i>Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita</i></p> <p>1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:</p> <p>a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:</p> <p>1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;</p> <p>2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;</p>	<p>Art. 18 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;</p> <p>4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;</p> <p>5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;</p> <p>6) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela.</p> <p>b) Grande struttura di vendita G2 CI:</p> <p>1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;</p> <p>2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;</p> <p>3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;</p> <p>4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;</p> <p>5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;</p> <p>6) almeno 4 attività artigianali;</p> <p>7) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.</p> <p>c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:</p> <p>1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;</p> <p>2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione alimenti;</p> <p>3) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;</p> <p>4) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;</p> <p>5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;</p> <p>6) almeno 4 attività artigianali;</p> <p>7) agenzia di viaggi e turismo;</p> <p>8) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.</p> <p>2. Le licenze e i permessi comunali, connessi ai servizi di cui al comma 1, sono rilasciati dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori comunali e regionali.</p> <p>3. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del dieci per cento della superficie di vendita autorizzata.</p>	
<p>Art. 21 <i>Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita</i></p> <p>1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai parametri qualitativi di valutazione previsti dall'Allegato C e contenuti nella documentazione minima prodotta dai soggetti richiedenti:</p> <p>a) lo studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune</p>	<p>Art. 19 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>prescrizioni;</p> <p>b) lo studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale ha sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;</p> <p>c) il piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;</p> <p>d) l'analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporta, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;</p> <p>e) il piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa è tradotta in servizio per il cliente;</p> <p>f) il piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente <i>ex novo</i>, non ricadendo in tale fattispecie gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti e le ristrutturazioni edilizie, anche se effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.</p>	
<p>Art. 22 <i>Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita</i></p> <p>1. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:</p> <p>a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;</p> <p>b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;</p> <p>c) della superficie di vendita massima autorizzabile;</p> <p>d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;</p> <p>e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica tipologia di grande struttura di vendita;</p> <p>f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui all'Allegato C;</p> <p>g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;</p> <p>h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.</p> <p>2. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:</p> <p>a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i</p>	<p>Art. 20 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;</p> <p>b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;</p> <p>c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;</p> <p>d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;</p> <p>e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;</p> <p>f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;</p> <p>g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.</p> <p>3. Le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 2 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico.</p> <p>4. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del Comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti.</p> <p>5. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;</p> <p>b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;</p> <p>c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;</p> <p>d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;</p> <p>e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare.</p> <p>6. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1:</p> <p>a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;</p> <p>b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario;</p> <p>c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.</p> <p>7. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.</p>	
<p>Art. 23 <i>Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita</i></p> <p>1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente.</p> <p>2. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è presentata al SUAP, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, mediante l'apposita modulistica corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione di cui all'Allegato B. e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede dell'attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.</p> <p>3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla Conferenza dei servizi, indetta dal SUAP, composta da tre membri rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.</p> <p>4. La Conferenza dei servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita della presente testo unico.</p> <p>5. Le domande da sottoporre all'esame della Conferenza dei servizi sono costituite esclusivamente da quelle che rientrano nelle scelte di localizzazione urbanisticamente compatibili come fissate dagli strumenti comunali d'intervento per l'apparato distributivo. Le domande non conformi a quanto previsto nel presente comma sono respinte.</p> <p>6. Il soggetto richiedente invia contestualmente copia della domanda, corredata dalla medesima documentazione alla struttura amministrativa regionale competente.</p> <p>7. Il responsabile comunale del procedimento verifica la sussistenza dei requisiti minimi fissati dal presente testo unico e, in caso di insussistenza degli stessi requisiti, dichiara l'inammissibilità della domanda e ne dà comunicazione alla Provincia ed alla Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza. Per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile comunale del procedimento richiede, per una sola volta, all'interessato le necessarie integrazioni, con sospensione dei tempi del procedimento. Tali integrazioni sono fornite entro trenta giorni dalla data di richiesta, pena l'archiviazione dell'istanza.</p>	<p>Art. 21 della L.R. 1/2014 Legge 241/1990</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>8. Il Comune, nei termini previsti dalla legge 241/1990, provvede all'istruttoria di propria competenza, integra la documentazione allegata e trasmette all'Ufficio regionale competente e alla Provincia la copia dell'intera documentazione pervenuta e la relazione istruttoria che attesta la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD ed ai parametri ed ai requisiti previsti dal presente testo unico.</p> <p>9. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.</p> <p>10. A tutela del richiedente, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del SURAP di copia della domanda, l'Ente regionale, previo sollecito del soggetto richiedente l'autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi entro i successivi quindici giorni dall'avvenuto sollecito.</p> <p>11. Le deliberazioni della Conferenza dei servizi sono adottate con le modalità e i termini stabiliti dalla legge 241/1990, fatto salvo il parere favorevole della rappresentante della Regione.</p> <p>12. La data di indizione della Conferenza dei servizi è comunicata, contestualmente, ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la partecipazione a titolo consultivo alle riunioni della Conferenza dei servizi svolte in seduta pubblica.</p> <p>13. Al fine di assicurare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, nel rispetto del principio della separazione tra politica ed amministrazione, la Regione è rappresentata in seno alla Conferenza dei servizi dal dirigente posto a capo della struttura competente o suo delegato.</p> <p>14. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale se l'autorizzazione non è stata rilasciata per inerzia del soggetto richiedente.</p> <p>15. L'autorizzazione per l'apertura delle grandi strutture di vendita e gli atti comunali ad essa inerenti sono dotati del visto di regolarità dell'ufficio regionale competente della Giunta regionale che attesta la conformità a quanto deliberato in Conferenza dei servizi, pena la mancata efficacia dei medesimi titoli amministrativi.</p>	<p>Art. 9 comma 2 l.r. 11/2015</p>
<p>Art. 24 <i>Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.</i></p> <p>1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'Allegato A1.</p> <p>2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.</p> <p>3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A1 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.</p> <p>4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A1 per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.</p> <p>5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le</p>	<p>Art. 22 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.</p> <p>6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I Comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convezione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando; b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti; c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità; d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili; e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati; f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti; g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela; h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale; i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche. <p>7. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.</p> <p>8. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di parcheggio dell'Allegato A1 soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche.</p>	
<p>Art. 25 <i>Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci.</i></p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci secondo le misure dell'Allegato A2. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.</p> <p>2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A2 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.</p> <p>3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A2 per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.</p> <p>4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.</p> <p>5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.</p>	Art. 23 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 26 Orari di vendita</p> <p>1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.</p>	Art. 24 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 27 Vendite straordinarie.</p> <p>1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.</p> <p>2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.</p> <p>3. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di</p>	Art. 25 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.</p> <p>4. La vendita sottocosto è comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata, soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.</p> <p>5. Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 206/2005 indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.</p> <p>6. Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 206/2005 le comunicazioni di cui al comma 13 nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.</p> <p>7. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.</p> <p>8. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (<i>Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari</i>);c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita. <p>9. È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.</p> <p>10. Le vendite sottocosto di cui ai commi 8 e 9 non sono soggette alla comunicazione prevista nel comma 4.</p> <p>11. Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 8, lettere d) ed e);</p> <p>b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.</p> <p>12. Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 11, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.</p> <p>13. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 206/2005 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287(<i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>).</p> <p>14. Resta ferma inoltre, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma 1, numero 3), del codice civile.</p> <p>15. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.</p> <p>16. L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.</p> <p>17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni.</p> <p>18. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.</p> <p>19. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.</p> <p>20. Nelle vendite straordinarie le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.</p>	

TESTO UNICO	FONTE
CAPO IV Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche	
<p>Art. 28 Definizioni e finalità</p> <p>1. Ai fini del presente testo unico si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante; d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore; e) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; f) mercato in sede propria, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri; g) mercato su strada, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine; h) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; i) sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale; l) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività; m) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera; n) regolamento, lo strumento comunale, previsto nell'articolo 30 del presente testo unico, che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche; o) negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (<i>Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche</i>), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato; 	<p>ART. 28 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>p) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati.</p> <p>2. La Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;</p> <p>b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario;</p> <p>c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;</p> <p>d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.</p>	
<p>Art. 29 <i>Rilevazione del commercio su aree pubbliche</i></p> <p>1. I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, provvedono alla rilevazione:</p> <p>a) dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;</p> <p>b) dei posteggi distinti, dove è previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;</p> <p>c) delle autorizzazioni distinte per tipologia di tipo A e di tipo B, e per settore merceologico.</p> <p>2. La rilevazione di cui al comma 1 effettuata con modelli predisposti dall'ufficio regionale competente consente l'elaborazione e la rappresentazione globale dei dati ai fini statistici e programmatori.</p>	Art. 29 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 30 <i>Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche</i></p> <p>1. I Comuni adottano, nel SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:</p> <p>a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;</p> <p>b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;</p> <p>c) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;</p> <p>d) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;</p> <p>e) l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.</p>	Art.30 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>2. Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale; b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati; c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento; d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge; e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio; f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi; h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata; i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili; l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio; m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio; n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi; o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie; p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali; q) il richiamo delle modalità di subingresso; r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari; s) le modalità di registrazione delle assenze; t) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli; u) il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali. 	
<p>Art 31 <i>Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche</i></p> <p>1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sui posteggi dati in concessione; b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune. <p>2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata con la conforme modulistica ed è svolto da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>3. L'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio di cui al comma 1, lettera a), classificata tipologia A è soggetta ad autorizzazione comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.</p>	<p>Art. 31 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>4. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1, lettera b), classificata tipologia B, è soggetta ad autorizzazione comunale.</p> <p>5. L'autorizzazione di cui al comma 4, abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>6. Nella domanda prevista nel comma 2 l'interessato dichiara:</p> <p>a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico;</p> <p>b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.</p> <p>7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzativo.</p> <p>8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.</p> <p>9. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e nelle autostrade è subordinata al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.</p> <p>10. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre Regioni italiane o dei Paesi dell'Unione europea.</p> <p>11. In materia di commercio sulle aree pubbliche la Regione recepisce il protocollo d'intesa Stato - Regioni in vigore.</p> <p>12. Al fine della salvaguardia del decoro e dell'ambiente urbano, in applicazione dell'articolo 30, comma 5- ter, del decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, la Regione Campania interdice l'attività di somministrazione di alimenti effettuata con strutture movibili con ruote, sul lungomare dei Comuni capoluogo.</p>	
<p>Art. 32 <i>Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A</i></p> <p>1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5 del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all'8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017.</p> <p>2. Per il rilascio di autorizzazioni di tipo A che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso la struttura amministrativa regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali,</p>	<p>Art. 32 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.</p> <p>3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.</p> <p>4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite. Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:</p> <p>a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;</p> <p>b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;</p> <p>c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;</p> <p>d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>data di entrata in vigore del presente testo unico.</p> <p>5. Il Comune sede di posteggio provvede sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione e la comunica al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.</p> <p>6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa del decreto legislativo 114/1998.</p>	
<p>Art. 33 <i>Rilascio delle autorizzazioni di tipologia B</i></p> <p>1. Al rilascio di nuove autorizzazioni di tipologia B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa.</p>	Art. 33 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 34 <i>Modifica del settore merceologico</i></p> <p>1. L'operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può chiedere al Comune competente l'aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione del settore merceologico già autorizzato.</p> <p>2. La modifica di cui al comma 1 è assentita dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.</p>	Art. 34 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 35 <i>Trasferimento di residenza</i></p> <p>1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore i dati dell'operatore, connessi alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 5 sono trasmessi al Comune di nuova residenza.</p>	Art. 35 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 36 <i>Tasse regionali e comunali</i></p> <p>1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.</p>	Art. 36 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 37 <i>Modalità di esercizio dell'attività</i></p> <p>1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle</p>	Art. 37 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.</p> <p>2. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o di pubblica sicurezza.</p> <p>3. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.</p> <p>4. L'operatore commerciale su aree pubbliche di cui all'articolo 31, comma 4 del presente testo unico, esercita al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai cinquecento metri e sosta nelle aree e nel limite temporale fissati nel regolamento comunale di cui all'articolo 30 del presente testo unico.</p> <p>5. L'autorizzazione amministrativa è esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p> <p>6. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.</p> <p>7. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza, sesso e religione o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.</p> <p>8. Gli orari di esercizio dell'attività per ciascun mercato sono definiti dal Comune nell'ambito del proprio regolamento, previsto all'articolo 30 del presente testo unico.</p>	
<p>Art. 38 <i>Autorizzazioni stagionali</i></p> <p>1, Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.</p>	Art. 38 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 39 <i>Adempimenti per l'inizio dell'attività</i></p> <p>1, L'operatore commerciale su aree pubbliche ai fini del rilascio dell'autorizzazione comprova, anche mediante l'autocertificazione ai Comuni di competenza, il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 della presente testo unico. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.</p>	Art. 39 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 40 <i>Definizione dei mercati</i></p> <p>1. Per l'applicazione del presente testo unico, i mercati di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) sono distinti in:</p> <p>a) mercato giornaliero o rionale, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;</p> <p>b) mercato giornaliero, di cui alla lettera a) specializzato in particolari merceologie;</p> <p>c) mercato ordinario, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;</p> <p>d) mercato stagionale, quello di cui alla lettera c) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;</p> <p>e) mercato specializzato o esclusivo destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;</p> <p>f) mercato straordinario, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;</p> <p>g) mercato dell'antiquariato e del collezionismo, che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.</p> <p>2. Il Comune, nell'ambito del mercato di cui al comma 1, lettera g) individua i posteggi destinati agli operatori professionali e quelli riservati a soggetti che vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (<i>Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999-</i>), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.</p> <p>4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.</p> <p>5. Il Comune riserva agli imprenditori agricoli apposite aree di mercato, concesse con le modalità previste dal regolamento e verifica che gli stessi imprenditori vendono esclusivamente beni provenienti dalla coltivazione dei propri fondi agricoli.</p> <p>6. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.</p>	Art. 40 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 41 <i>Istituzione di un mercato</i></p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>1. L'istituzione di un mercato, di cui all'articolo 44, comma 1 del presente testo unico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.</p> <p>2. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i Comuni tengono conto:</p> <p>a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;</p> <p>b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;</p> <p>c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni del SIAD.</p> <p>3. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono indicati:</p> <p>a) l'organico dei posteggi;</p> <p>b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;</p> <p>c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;</p> <p>d) le attrezzature ed i servizi comunali.</p> <p>4. La deliberazione del Comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.</p> <p>5. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del Comune un'area privata, per l'esercizio dell'attività di commercio su posteggi dati in concessione, l'area può essere destinata a tale attività con le stesse procedure indicate ai commi 1, 2, 3 e 4, solo se compatibile con le destinazioni urbanistiche. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.</p>	<p>Art. 41 L.R. N.1 DEL 2014</p>
<p>Art. 42 <i>Modifica dei mercati</i></p> <p>1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.</p> <p>2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 41, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.</p>	<p>Art. 42 L.R. N.1 DEL 2014</p>
<p>Art. 43 <i>Trasferimento e sospensione dei mercati</i></p> <p>1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 41 del presente testo unico.</p> <p>2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.</p>	<p>Art. 43 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.	
<p>Art. 44 <i>Caratteristiche funzionali dei mercati</i></p> <p>1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci.</p> <p>2. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.</p> <p>3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera o) del presente testo unico.</p> <p>4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.</p> <p>5. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.</p> <p>6. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del Comune previste dall'articolo 41, comma 5 del presente testo unico, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.</p>	ART. 44 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 45 <i>Mercati domenicali e festivi</i></p> <p>1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente:</p> <p>a) ai mercati di cui all'articolo 40, comma 1, lettere f) e g) del presente testo unico;</p> <p>b) ai mercati di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e) se già operanti alla data di entrata in vigore del presente testo unico.</p>	Art. 45 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 46 <i>Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi</i></p> <p>1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche non può essere inferiore ai nove anni; in caso di prescritti o comunque necessari e rilevanti investimenti materiali, non può essere superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I Comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle Regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.</p>	Art. 46 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>2. L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale previsto dall'articolo 32, comma 4, al quale partecipano gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche ed i soggetti privi del titolo.</p> <p>3. Le domande sono inviate al Comune sede di posteggio a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.</p> <p>4. In caso di fiere, i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, occorre tenere conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni, delle modalità di svolgimento, nonché dell'offerta di peculiari merceologie di prodotto correlate a specifiche tradizioni locali. Resta applicabile il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, limitatamente ad un numero di volte tale, per ciascun concessionario, da non superare il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al comma 1. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti dal presente comma, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.</p> <p>5. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, la Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite, stabilisce criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia dei servizi forniti anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.</p> <p>6. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente testo unico è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.</p> <p>7. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze; sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.</p> <p>8. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.</p> <p>9. In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, devono tenere conto della situazione di</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto che per effetto dell'articolo 70, comma 5, non hanno beneficiato di tale possibilità;</p> <p>b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire il sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010, e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data di entrata in vigore della presente testo unico, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente testo unico ed i successivi cinque anni sono prorogate fino al termine di tale periodo;</p> <p>c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al comma 4, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010.</p> <p>10. Per le selezioni successive al periodo transitorio di cui al comma 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del presente testo unico e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, se non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.</p> <p>11. L'operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui al comma 8, deve presentare rinuncia dei posteggi in eccedenza al Comune sede di posteggio.</p> <p>12. La rinuncia di cui al comma 11 può interessare i posteggi già in concessione o i nuovi.</p> <p>13. I Comuni sede di posteggio ai quali è pervenuta la rinuncia prevista dal comma 11, riassegnano i posteggi secondo l'ordine della graduatoria.</p>	
<p>Art. 47 <i>Subingresso nella gestione e nella proprietà</i></p> <p>1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.</p> <p>2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico e presentata al SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.</p> <p>3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in</p>	Art. 47 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>ogni caso il soggetto reintestatarario dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.</p> <p>5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.</p> <p>6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>7. La SCIA relativa al subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche svolto sui posteggi dati in concessione è presentata al Comune sede del posteggio.</p> <p>8. La SCIA relativa al subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è presentata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 33 del presente testo unico.</p> <p>9. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.</p> <p>10. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.</p>	
<p>Art. 48 Anagrafe delle imprese</p> <p>1. I Comuni hanno l'anagrafe delle imprese contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;b) numero e tipologia dell'autorizzazione;c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;d) dati identificativi dei posteggi;e) settori merceologici autorizzati;f) i provvedimenti sanzionatori, le variazioni di residenza e di titolarità.	Art. 48 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 49 Canoni per la concessione del posteggio</p> <p>1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai Comuni.</p> <p>2. Il canone è applicato esclusivamente dai Comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.</p> <p>3. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni per gli</p>	Art. 49 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico e per il numero di giornate di mercato, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.</p> <p>4. I Comuni nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui al comma 3, possono:</p> <p>a) differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato;</p> <p>b) differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di flussi turistici;</p> <p>c) graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.</p> <p>5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.</p> <p>6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita per il Comune interessato.</p> <p>7. I Comuni possono disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.</p>	
<p>CAPO V Forme Speciali di Vendita</p>	
<p>Art. 50 <i>Spacci interni</i></p> <p>1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 4 comma 1, lettera u) da presentare al SUAP competente per territorio ed è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via. L'attività inizia contestualmente al ricevimento di detta segnalazione.</p> <p>2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 10 del presente testo unico, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.</p>	<p>Art. 50 L.R. N.1 DEL 2014</p>
<p>Art. 51 <i>Apparecchi automatici</i></p> <p>1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta alla SCIA, di cui all'articolo 4 comma 1, lettera u) da presentare al SUAP di cui all'articolo 4 comma 1, lettera s), competente per territorio. L'attività inizia contestualmente al ricevimento della segnalazione.</p> <p>2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico è installato nelle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa</p>	<p>Art. 51 L.R. N.1 DEL 2014</p>

TESTO UNICO	FONTE
adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.	
<p>Art. 52 <i>Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</i></p> <p>1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività inizia contestualmente al ricevimento della segnalazione.</p> <p>2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.</p> <p>3. Nella segnalazione di cui al comma 1 è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>5. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.</p> <p>6. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.</p>	Art. 52 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 53 <i>Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore</i></p> <p>1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente al ricevimento della segnalazione.</p> <p>2. Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>3. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico.</p> <p>4. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività</p>	Art. 53 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>commerciale di cui all'articolo 10 del presente testo unico. Il tesserino di riconoscimento è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.</p> <p>5. Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 sono applicate anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del presente testo unico.</p> <p>6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua la vendita.</p>	
<p>Art. 54 <i>Propaganda ai fini commerciali</i></p> <p>1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento previsto dal comma 4 dell'articolo 53 del presente testo unico.</p>	Art.54 L.R. N.1 DEL 2014
<p>Art. 55 <i>Commercio elettronico</i></p> <p>1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;b) tutelare gli interessi dei consumatori;c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità per garantire l'affidabilità degli operatori e accrescere la fiducia del consumatore;f) partecipare al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. <p>2. Per le azioni di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.</p>	Art. 55 L.R. N.1 DEL 2014
<p>CAPO VI Commercio all'ingrosso</p>	
<p>Art. 56 <i>Commercio all'ingrosso</i></p> <p>1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che</p>	Art. 56 l.r. 1/2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.</p> <p>3. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tipologie di attività.</p> <p>4. La prescrizione di cui al comma 3, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa. In tali fattispecie di esercizi, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera aa), se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.</p>	
<p>Art 57. <i>Mercato all'ingrosso</i></p> <p>1 Sono da considerarsi mercati all'ingrosso le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni e di largo e generale consumo non alimentare, disciplinati dal regolamento tipo di cui all'articolo 61 del presente testo unico.</p>	Art. 1 l.r. 13/1975
<p>Art. 58 <i>Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.</i></p> <p>1 La Regione Campania adotta, entro due anni dall'entrata in vigore del presente testo unico, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articola nelle seguenti fasi: a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza; b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica; c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti; d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione</p>	Art. 2 l.r. 13/1975

TESTO UNICO	FONTE
per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.	
<p>Art.59 <i>Istituzione e gestione dei mercati.</i></p> <p>1 L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'articolo 57 può essere presa:</p> <p>a) dagli Enti pubblici e loro consorzi;</p> <p>b) da Consorzi o Società costituiti fra Enti pubblici ed operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi, riuniti in associazioni.</p> <p>2 L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero dei punti di vendita, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.</p> <p>3 I proventi della gestione non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.</p>	Art. 3 l.r. 13/1975
<p>Art.60 <i>Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso.</i></p> <p>1 La istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 57 del presente testo unico sono sottoposti ad autorizzazione.</p> <p>2 L'autorizzazione è concessa dalla Regione nel rispetto delle norme del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.</p> <p>3 I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale</p> <p>4 L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini delle espropriazioni ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</i>), e tiene luogo di qualunque altra approvazione ed autorizzazione o licenza prevista da disposizioni legislative o regolamentari.</p> <p>5 La Regione ordina la chiusura dei mercati all'ingrosso che operino senza la prescritta autorizzazione.</p>	Art. 4 L.R. 13 DEL 1975

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 61 Regolamento – tipo</p> <p>1 Le modalità di funzionamento di ciascun mercato sono disciplinate dal regolamento di cui alla deliberazione n. 357 del 1 agosto 1978 (<i>Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settori agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni e settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari</i>).</p> <p>2 Il regolamento - tipo stabilisce le norme relative:</p> <p>a) ai requisiti minimi perché un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;</p> <p>b) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché alla conservazione delle merci;</p> <p>c) alle modalità per la concessione in uso dei magazzini, dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;</p> <p>d) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari ed ai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni;</p> <p>e) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni;</p> <p>f) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;</p> <p>g) all'igiene interna del mercato ed all'utilizzazione dei residui;</p> <p>h) alla vigilanza igienico - sanitaria ed al controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, per i mercati dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni;</p> <p>i) ai compiti specifici ed ai requisiti necessari per la nomina dei direttori di mercato, ferma restando la competenza dell'Ente gestore per l'assunzione;</p> <p>l) all'orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della Regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione;</p> <p>m) alle sanzioni disciplinari e amministrative;</p> <p>n) alle modalità di accertamento dei requisiti di cui alla lettera a), ai fini del presente testo unico;</p> <p>o) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.</p>	<p>Art. 6 L.R. 13 DEL 1975</p>
<p>Art. 62 Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso</p> <p>1 I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli Enti che li hanno</p>	<p>Art. 7 L.R. 13 DEL 1975 D.P.R 373/1994</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>istituiti, ed approvati dalla Giunta regionale.</p> <p>2 Le tariffe dei servizi di mercato sono approvate dalla Camera di Commercio, su proposta dell'ente gestore.</p> <p>3 I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre per esso il pagamento di alcun diritto. Il ritiro può essere vietato solo per esigenze igienico - sanitarie.</p> <p>4 I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.</p> <p>5 L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 57 del presente testo unico, fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.</p> <p>6. In caso di mancata adozione del regolamento del mercato all'ingrosso si applica il regolamento tipo di cui all'articolo 61 del presente testo unico.</p>	<p>Art. 20 d.lgs. 112/1998 DPCM del 26 maggio 2000</p>
<p>Art. 63 Commissario regionale</p> <p>1. Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale nomina un Commissario regionale perché rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.</p> <p>2. Quando risulti che il servizio non risponda alle esigenze del mercato, il Commissario propone i provvedimenti opportuni, con apposita relazione che viene comunicata, per le deduzioni, agli Enti interessati.</p> <p>3. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale con le osservazioni degli Enti interessati.</p> <p>4. La Giunta regionale prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del mercato.</p> <p>5. Se al termine stabilito dalla Giunta regionale non siano adottati i provvedimenti prescritti, la Giunta regionale pronuncia la revoca della gestione.</p> <p>6. Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.</p>	<p>Art. 9 , L.R. 13 DEL 1975</p>
<p>Art. 64 Cassa di mercato</p> <p>1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.</p> <p>2. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dalla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 10 , L.R. 13 DEL 1975</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 65 <i>Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti</i></p> <p>1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.</p> <p>2. I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce.</p> <p>3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio.</p> <p>4. È vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.</p> <p>5. I commissionari, i mandatari e gli astatari non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.</p> <p>6. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.</p> <p>7. In ogni mercato l'Ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni;</p> <p>8. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche, sia per trattativa privata.</p>	Art. 11 L.R. 13 DEL 1975
<p>Art. 66 <i>Commercializzazione dei prodotti</i></p> <p>1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni si applicano le norme vigenti.</p> <p>2. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.</p> <p>3. Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.</p>	Art. 12 L.R. 13 DEL 1975
<p>Art. 67 <i>Fondo regionale per i mercati all'ingrosso</i></p> <p>1. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo – alimentare, ittico, delle carni; nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'articolo 58 del presente testo unico è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per:</p> <p>a) la realizzazione di opere destinate a:</p>	Art. 13 , L.R. 13 DEL 1975

TESTO UNICO	FONTE
<p>- installazione, potenziamento, completamento degli impianti, per la selezione, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti;</p> <p>- ampliamento dei posteggi di mercato;</p> <p>- miglioramento dei servizi igienico - sanitari;</p> <p>b) l'acquisto di attrezzature necessarie agli impianti di selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;</p> <p>c) l'acquisto di mezzi di trasporto di uso interno.</p> <p>2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 40% della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative.</p> <p>3 Le domande per le concessioni dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale nel rispetto della normativa vigente in materia .</p>	
<p>Capo VII Distribuzione carburanti</p>	
<p>Sezione I Funzioni e requisiti generali</p>	
<p>Art. 68 Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Capo detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, di promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.</p>	<p>Art. 1 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>
<p>Art. 69 Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente Capo, per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:</p> <p>a) benzine;</p> <p>b) gasoli;</p> <p>c) gpl;</p> <p>d) gas naturale-metano;</p> <p>e) idrogeno;</p> <p>f) miscele metano-idrogeno;</p> <p>g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.</p> <p>3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via,</p>	<p>Art. 2, LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.</p> <p>4. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 75 del presente testo unico, per chiosco si intende un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o post-payment, situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. È prevista la presenza di una pensilina a copertura soltanto delle colonnine.</p> <p>5. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 75 del presente testo unico, per stazione di rifornimento si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per l'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.</p> <p>6. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 75 del presente testo unico, per stazione di servizio si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Essa, inoltre, comprende attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.</p> <p>7. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none">una pompa o un sistema di adduzione;un contatore ed un misuratore;una pistola con una valvola di intercettazione;le tubazioni di connessione;i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero di vapori di benzina di cui al <u>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente)</u>, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli. <p>8. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.</p> <p>9. Per self-service pre-payment si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote oppure di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.</p> <p>10. Per self-service post-payment si intende il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.</p> <p>11. Per gestore si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie e alla vigilanza ed al controllo dell'intera area di servizio.</p> <p>12. Per impianto ad uso privato si intendono:</p> <p>a) gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile;</p> <p>b) gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni.</p> <p>13. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali ed artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale è usato il contenitore-distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al <u>decreto del Ministero dell'interno del 31 luglio 1934, n. 136300</u> (<i>Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi</i>)</p> <p>14. Per erogato di impianto si intendono i prodotti di benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai</p>	

TESTO UNICO	FONTE
<p>registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano.</p> <p>15. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto, così come definito dal comma 3, comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.</p>	
<p>Art. 70</p> <p>Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.</p> <p>1. Per i requisiti soggettivi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti si applica l'articolo <u>71</u> del <u>decreto legislativo 59/2010</u>.</p>	Art. 13 l.r. 8/2013
<p>Art. 71</p> <p>Funzioni dei Comuni</p> <p>1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dal presente testo unico. In particolare provvedono:</p> <p>a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;</p> <p>b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nell'articolo 80 comma 1, lettera e) del presente testo unico.</p>	Art. 3 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 72</p> <p>Programmazione regionale in materia di carburanti</p> <p>1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'articolo 73 della presente testo unico, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.</p> <p>2. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell'Agenzie delle dogane, ai fini dell'effettuazione del monitoraggio annuale previsto per legge.</p>	Art. 4 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 73</p> <p>Commissione consultiva regionale carburanti</p> <p>1. E' istituita presso la struttura regionale competente la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti.</p> <p>2. La commissione è composta da:</p> <p>a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;</p>	Art. 5 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato; c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato; d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato; e) il rappresentante del Consorzio grandi reti o suo delegato; f) il rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali GPL autotrazione o suo delegato; g) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato; h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato; i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato; l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato; m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati; n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato; o) tre esperti del settore impianti di distribuzione di carburanti.</p> <p>3. Gli esperti previsti nella lettera o) del comma 2 devono rilasciare, all'atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella commissione consultiva regionale.</p> <p>4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di carburanti.</p> <p>5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione, se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. La commissione dura in carica cinque anni.</p> <p>6. Ai componenti ed al segretario della commissione non è corrisposto alcun compenso.</p> <p>7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza alcuna giustificazione, è assente per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste nel comma 5.</p> <p>8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra i presenti gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.</p>	
<p>Art. 74 <i>Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti</i></p> <p>1. La Commissione prevista nell'articolo 73 del presente testo unico è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:</p> <p>a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti; b) la elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dal presente testo unico; c) i quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme</p>	<p>Art. 6 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>applicabili a livello regionale.</p> <p>2. La commissione è sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998.</p>	
<p>Art. 75 Osservatorio e sistemi informativi</p> <p>1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo, con l'ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:</p> <p>a) al monitoraggio annuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998;</p> <p>b) alla diffusione delle informazioni alle istituzioni, alle categorie economiche e ai soggetti interessati;</p> <p>c) alla promozione di studi e di ricerche, e alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.</p> <p>2. La Regione, in attuazione di quanto previsto nel comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti dall'articolo 76 del presente testo unico, aventi caratteristiche territoriali omogenee, e monitora le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.</p>	<p>Art. 7 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>
<p>Art. 76 Bacini di utenza</p> <p>1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 80 del presente testo unico appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) l'erogato medio degli impianti calcolato su base annua;</p> <p>b) la densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);</p> <p>c) il rapporto tra numero di impianti ed abitanti;</p> <p>d) il rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;</p> <p>e) i sistemi locali del lavoro;</p> <p>f) la presenza di attività turistiche;</p> <p>g) la presenza di attrattori commerciali;</p> <p>h) l'altitudine media del Comune.</p> <p>2. Con le modalità indicate dal regolamento previste nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.</p>	<p>Art. 8 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>
<p>Art. 77 Disciplina urbanistica</p>	<p>Art. 17 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente testo unico, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.</p> <p>2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell' articolo 97 del presente testo unico ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.</p> <p>3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell'<i>articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998</i>, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento di attuazione previsto nell' articolo 80, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.</p> <p>4. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'<i>articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998</i>, o non hanno provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.</p> <p>5. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.</p> <p>6. I Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 97 del presente testo unico, secondo quanto previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal <u>regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti")</u>.</p>	2013
<p>Art. 78 <i>Qualificazione e ammodernamento della rete esistente</i></p> <p>1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.</p> <p>2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del</p>	Art. 18 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi.</p> <p>3. Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i Comuni, ai sensi del <u>decreto legislativo 32/1998</u>, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del <u>decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504</u> (<i>Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti</i>), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.</p> <p>4. I Comuni, se non hanno già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili, ai sensi del <u>decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001</u> e del <u>Reg. reg. 1/2012</u>, provvedono, ai sensi dell'<u>articolo 83-bis, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 112/2008</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 133/2008</u>, del <u>decreto-legge 1/2012</u>, convertito con modificazioni dalla <u>legge 27/2012</u> e del <u>decreto-legge 98/2011</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 111/2011</u>, e delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>5. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504</p>	
<p>Art. 79 <i>Deroga per gli impianti di pubblica utilità</i></p> <p>1. È considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di sette chilometri.</p> <p>2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente e il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.</p>	<p>Art. 19 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>
<p>Art. 80 <i>Regolamento di attuazione</i></p> <p>1. La Regione, sentita la commissione prevista nell'<u>articolo 73</u>, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, il regolamento contenente:</p> <p>a) l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 76, per il</p>	<p>Art. 20 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale;</p> <p>b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;</p> <p>c) le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione al presente testo unico;</p> <p>d) le misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;</p> <p>e) gli indirizzi in materia di orari e di turni per gli impianti della rete ordinaria;</p> <p>f) le indicazioni ai Comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete ordinaria.</p>	
<p>Sezione II Impianti stradali</p>	
<p>Art. 81 Attività soggette ad autorizzazione</p> <p>1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire:</p> <p>a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;</p> <p>b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;</p> <p>c) la ristrutturazione totale dell'impianto;</p> <p>d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;</p> <p>e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 98, comma 2 del presente testo unico.</p> <p>2. L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 70 del presente testo unico.</p> <p>3. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al SUAP del Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del <u>decreto del Presidente della Repubblica 445/2000</u>, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 80 del presente testo unico, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.</p> <p>4. I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.</p> <p>5. Il SUAP trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.</p>	<p>Art. 9 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p> <p>Ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto richiedente deve presentare un'unica istanza, in modalità telematica, al SUAP del Comune competente per territorio, il quale provvederà alla trasmissione della documentazione agli altri soggetti coinvolti nel procedimento, sempre in modalità telematica.</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>6. Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.</p> <p>7. Ai sensi dell'<i>articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008</i>, convertito con modificazioni dalla <i>legge 133/2008</i>, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.</p>	
<p>Art. 82 Attività soggette a comunicazione</p> <p>1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 81 del presente testo unico è soggetta alla comunicazione al Comune territorialmente competente, il quale, tramite il SUAP, invia alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada, apposita comunicazione, nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.</p>	<p>Art 10 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p> <p>Ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto richiedente deve presentare un'unica istanza, in modalità telematica, al SUAP del Comune competente per territorio, il quale provvederà alla trasmissione della documentazione agli altri soggetti coinvolti nel procedimento</p> <p>Si è eliminato il riferimento alla società titolare di concessione autostradale in quanto la norma è riconducibile esclusivamente agli impianti stradali (non autostradali)</p>
<p>Art. 83 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione</p> <p>1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al SUAP del Comune competente per territorio, il quale trasmette la comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.</p> <p>3. Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la</p>	<p>Art. 14 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p> <p>Ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto richiedente deve presentare un'unica istanza, in modalità telematica, al SUAP del Comune competente per territorio, il quale provvederà alla trasmissione della documentazione agli altri soggetti coinvolti</p>

TESTO UNICO	FONTE
documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 70 del presente testo unico.	nel procedimento
<p>Art. 84 Sospensione e decadenza dell'autorizzazione</p> <p>1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune.</p> <p>2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.</p> <p>3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.</p> <p>4. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:</p> <p>a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 70 del presente testo unico;</p> <p>b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;</p> <p>c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;</p> <p>d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.</p> <p>5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.</p>	Art. 15 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 85 Uso del biometano e del metano liquido.</p> <p>1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal <u>decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</u>, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali del sistema distributivo dei carburanti prevedono per i Comuni la possibilità di autorizzare con procedura semplificata la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità di</p>	Art. 11 l.r. 8/2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>biometano.</p> <p>2. Al fine di ridurre l'inquinamento e il CO2 in Campania ed i consumi la Regione Campania avvia programmi che sviluppano la filiera del metano liquido anche attraverso protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e con il Ministero dello sviluppo economico (Mise).</p>	
<p>Sezione III Impianti autostradali</p>	
<p>Art. 86 <i>Nuove concessioni</i></p> <p>1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:</p> <p>a) al rispetto delle norme previste dalla presente testo unico; b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici; c) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria. d) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente testo unico.</p> <p>2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal <u>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</u> (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.</p> <p>3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli <u>articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269</u> (<i>Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione</i>).</p>	<p>Art. 22 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>
<p>Art. 87 <i>Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati</i></p> <p>1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La</p>	<p>Art. 23 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 96 del presente testo unico.</p>	
<p>Art. 88 Modifiche degli impianti 1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e della normativa fiscale ed antincendio.</p>	Art. 24 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 89 Trasferimento della titolarità della concessione 1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 70 del presente testo unico.</p>	Art. 25 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 90 Rinnovo della concessione 1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti ed i doveri relativi all'esercizio dell'impianto. 2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine previsto nel comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la stessa concessione non decade, ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 103 del presente testo unico. 3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 2 sono soggette a decadenza. 4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 96 del presente testo unico.</p>	Art. 26 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 91 Decadenza dalla concessione</p>	Art. 27 LEGGE

TESTO UNICO	FONTE
<p>1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dal presente testo unico, dal <u>decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica)</u> e dal <u>decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971</u>, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla medesima richiesta, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione.</p>	REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Sezione IV Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili</p>	
<p>Art. 92 Impianti ad uso privato</p> <p>1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 96 del presente testo unico.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente, così come previsto nell'articolo 69, comma 12, lettera a) del presente testo unico. È vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dello stesso impianto.</p> <p>3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all'articolo 69, comma 12, lettera a) del presente testo unico. La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione prevista dall'articolo 73 del presente testo unico.</p> <p>4. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente testo unico. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 103 del presente testo unico. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 81 e 82 del presente testo unico.</p>	Art. 28 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 93 Contenitori-distributori mobili ad uso privato</p> <p>1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, della legge 241/1990 al Comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.</p>	Art. 29 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 94 Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali</p> <p>1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al Comune.</p>	Art. 30 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Art. 95 Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili</p> <p>1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti, salvo quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.</p> <p>3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o per aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 96 del presente testo unico.</p>	Art. 31 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
<p>Sezione V Disposizioni comuni</p>	
<p>Art. 96 Collaudo degli impianti</p> <p>1. Il collaudo dei nuovi impianti, nonché delle modifiche previste nell'articolo 81, comma 6, e nell'articolo 87, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.</p> <p>2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:</p> <p>a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di</p>	Art. 16 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;</p> <p>b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;</p> <p>c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;</p> <p>d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.</p> <p>e) un funzionario dell'ufficio comunale competente per territorio.</p> <p>3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.</p> <p>4. La commissione accerta:</p> <p>a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;</p> <p>b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;</p> <p>c) la funzionalità dell'impianto;</p> <p>d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;</p> <p>e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.</p> <p>5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.</p> <p>6. Ai singoli componenti della commissione ed al segretario spetta un rimborso spese onnicomprensivo di euro 250,00. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.</p> <p>7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio.</p> <p>8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.</p> <p>9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.</p>	
Art. 97	

TESTO UNICO	FONTE
<p>Attività complementari e servizi integrativi.</p> <p>1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'<i>articolo 28 del decreto-legge 98/2011</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 111/2011</i>, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:</p> <p>a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'<i>articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi)</i>, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'<i>articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</i> ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'<i>articolo 70 del presente testo unico</i>;</p> <p>b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;</p> <p>c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli <i>articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio)</i>, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;</p> <p>d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 e i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'<i>articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.)</i>.</p>	Art. 12 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013

TESTO UNICO	FONTE
<p>3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 77 e dal regolamento di attuazione previsto nell'articolo 80 del presente testo unico.</p>	
<p>Art. 98 Orario degli impianti di distribuzione carburanti</p> <p>1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo <u>28, comma 7</u>, del <u>decreto-legge 98/2011</u>, convertito con <u>legge 111/2011</u>, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.</p> <p>3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.</p> <p>4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.</p> <p>5. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.</p> <p>6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di</p>	<p>Art. 21 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>erogazione dei diversi prodotti.</p> <p>7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 80 del presente testo unico si applicano gli orari ed i turni previsti dal <u>regolamento regionale n. 1/2012</u>.</p>	
<p>Capo VIII Vigilanza e sanzioni</p>	
<p>Art. 99 <i>Vigilanza e sanzioni in merito alle attività commerciali su aree private</i></p> <p>1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.</p> <p>2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.</p> <p>3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2</p> <p>4. L'inosservanza della disciplina di cui all'articolo 27 e all'articolo 9 comma 5, oltre che con le sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.</p> <p>5. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.</p> <p>6. Il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.</p> <p>7. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, let. o), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 2.</p> <p>8. Per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata, l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso il SUAP consegna della SCIA. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di beni ingombranti. I suddetti termini decadenziali possono essere eccezionalmente prorogati in caso di</p>	<p>Art. 57, comma 1 L.R. N.1 DEL 2014</p> <p>Art. 9 comma 2 l.r. 22/2016</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>comprovata necessità.</p> <p>9. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p> <p>10. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento del SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.</p> <p>11. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.</p> <p>12. Il dirigente del SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.</p> <p>13. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), sono di euro 6.000,00 fino ad euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.</p>	
<p>Art. 100 <i>Vigilanza e sanzioni in merito alle attività commerciali su aree pubbliche</i></p> <p>1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento</p> <p>2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.</p> <p>3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, ovvero procede al subingresso in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.</p> <p>4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:</p> <p>a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;</p> <p>b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi</p>	<p>Art. 57, comma 1 L.R. N.1 DEL 2014</p> <p>Art. 9 comma 2 l.r. 22/2016</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;</p> <p>c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.</p>	
<p>Art. 101 <i>Vigilanza e sanzioni in merito alle forme speciali di vendita</i></p> <p>1. Per quanto riguarda le forme specie di vendita, l'attività di vigilanza è effettuata a cura del Comune nel cui territorio è svolta la relativa attività.</p> <p>2. In caso di mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita ovvero di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 2.500 ad euro 15.000 e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita dell'esercizio.</p>	<p>Art. 57, comma 1 L.R. N.1 DEL 2014</p> <p>Art. 9 comma 2 l.r. 22/2016</p>
<p>Art. 102 <i>Vigilanza e sanzioni in merito alle attività di commercio all'ingrosso</i></p> <p>1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.</p> <p>2. L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.</p> <p>3. Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, le violazioni del presente testo unico o del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:</p> <p>a) diffida verbale o scritta;</p> <p>b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;</p> <p>c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;</p> <p>d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.</p> <p>Fatte salve le sanzioni di cui alle lettere a) e b), che sono inflitte dal direttore di mercato, le altre sanzioni sono irrogate dai competenti comuni.</p> <p>La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite la struttura amministrativa competente, in collaborazione con le autorità comunali.</p>	<p>Art. 57, comma 1 L.R. N.1 DEL 2014</p> <p>Art. 9 comma 2 l.r. 22/2016</p> <p>Regolamento del 1 agosto 1978, deliberazione n. 0357 art. 41</p> <p>Art. 8 Legge regionale 1 aprile 1975 n. 13</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>Art. 103 <i>Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti</i></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione delle norme in merito agli impianti di distribuzione di carburanti è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative.</p> <p>2. La violazione delle norme previste al Capo VII del presente testo unico, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi seguenti, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1.</p> <p>3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale, i controlli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.</p> <p>4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto all'articolo 96, comma 9 del presente testo unico;b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato all'articolo 69 comma 12, lettera a) del presente testo unico. <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il Comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.</p> <p>6. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 81 e 82 del presente testo unico;b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione. <p>7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.</p> <p>8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall'articolo 90 del presente testo unico, ma entro la data di scadenza della concessione;	<p>Art. 32 L.R. 8/2013</p> <p>Art. 33 L.R. 8/2013</p>

TESTO UNICO	FONTE
<p>b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.</p> <p>9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4, 5, 6, 7 spettano al Comune dove è installato l'impianto.</p> <p>10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 8 spettano alla Regione.</p> <p>11. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.</p>	
TITOLO III Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni	
Art. 104 <i>Comunicazioni alla Regione</i> 1. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale presso l'ufficio regionale competente i dati delle comunicazioni ricevute e delle autorizzazioni rilasciate in materia di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 2. La Regione si riserva di predisporre i modelli di rilevazione nei quali i Comuni riportano i dati annuali.	Art. 58 l.r. 1/2014
Art. 105 <i>Attività promozionali della Regione</i> 1. La Regione assume le iniziative di promozione del comparto commerciale, con riguardo: a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità; b) ai consorzi costituiti fra operatori commerciali al dettaglio; c) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.	Art. 59 L.R. 1/2014
Art. 106 <i>Regolamento d'attuazione</i> 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione del presente testo unico nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d'interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e la conservazione del patrimonio regionale storico, culturale, artistico e paesaggistico. 2. Ai fini della deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale acquisisce l'indicazione dell'Osservatorio regionale, previa convocazione effettuata dall'Assessore regionale competente.	Art. 61 L.R. 1/2014

TESTO UNICO	FONTE
<p>Se l'Osservatorio regionale non fornisce l'indicazione entro il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione, la Giunta regionale ha la facoltà di trasmettere alla competente Commissione consiliare permanente competente in materia la proposta di deliberazione del regolamento di cui al comma 1.</p> <p>3. La Giunta regionale acquisisce il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia, che è reso entro trenta giorni dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio regionale della proposta di deliberazione trasmessa dall'Assessore regionale competente.</p> <p>4. La deliberazione di Giunta regionale, recante il regolamento di attuazione del presente testo unico, diventa esecutiva dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania e resta valida fino all'adozione di successiva deliberazione.</p>	
<p>Art. 107 <i>Tavolo di monitoraggio</i></p> <p>1. Presso l'assessorato alle attività produttive è istituito il “Tavolo di monitoraggio sul carofitti delle strutture commerciali” costituito dall'assessore regionale o suo delegato e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La costituzione del tavolo avviene con decreto del direttore generale competente, sentite le categorie interessate. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.</p>	Art. 62 L.R. n. 1 del 2014
<p>Art. 108 <i>Potere sostitutivo</i></p> <p>1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente testo unico, in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigenziale.</p> <p>2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, sostituisce per gli effetti di cui al comma 1 gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.</p>	Art. 60 l.r.1/2014
<p>Art. 109 <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1 . Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso lo stanziamento, sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “, Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 del vigente bilancio regionale.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale prelievamento dei suddetti importi dal Fondo di riserva per spese impreviste iscritto alla</p>	Art. 63 L.R. N.1 DEL 2014

TESTO UNICO	FONTE
Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” Programma 2 “Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori” Titolo I “Spese Correnti”.	
<p>Art. 110 <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.</p> <p>2. Gli strumenti di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono efficaci nelle parti in cui non contrastino con questa.</p>	
<p>Art. 111 <i>Abrogazioni</i></p> <p>1 Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:</p> <p>a) legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 (<i>Disciplina dei mercati all'ingrosso</i>);</p> <p>b) legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (<i>Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato</i>);</p> <p>c) legge regionale 4 aprile 1981, n. 23 (<i>Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980</i>);</p> <p>d) legge regionale 23 luglio 1981, n. 46 (<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 23</i>);</p> <p>e) legge regionale 4 aprile 1995, n. 11 (<i>Disciplina delle manifestazioni fieristiche</i>);</p> <p>f) legge regionale 18 dicembre 2012, n. 35 (<i>Norme urgenti sul commercio</i>);</p> <p>g) legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (<i>Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti</i>);</p> <p>h) la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (<i>Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale</i>).</p>	
<p>Art. 112 Entrata in vigore</p> <p>Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.</p>	

ALLEGATI***Allegato A1******Dotazione delle aree destinate a parcheggio***

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

Allegato A2***Dotazione delle aree ad uso pubblico (di cui almeno il cinquanta per cento destinato a verde) e delle aree per la movimentazione delle merci***

a) Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M - ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

Allegato A3

Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
 2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
 3. Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
 4. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 5. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
 6. Piano di attuazione del codice del consumo.
 7. Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.
-

Allegato B

Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (*);
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;

6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale (*);
8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (*)
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti. (***)
16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (****)

Legenda:

(*) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500;

(**) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000;

(***) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500;

(****) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.

Allegato C

Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

- a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
- b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;
- c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Testo Unico in materia di commercio”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà, riscontrata presso gli operatori del settore commerciale, di disporre di un quadro normativo chiaro per la corretta implementazione delle singole fasi nelle quali può essere scorporata ogni attività commerciale, fasi la cui coerenza è fondamentale anche, se non soprattutto, nell'ottica di tutela dell'utente finale, nonché per la realizzazione di decisivi risparmi di spesa. Il presente provvedimento intende semplificare la disordinata disciplina vigente, prevedendo regole generali applicabili a tutte le fasi suddette, garantendone, così, la legittimità e l'economicità. Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica.</p> <p>Si tratta di un intervento di riorganizzazione, semplificazione e aggiornamento della materia rispetto alle modifiche intervenute nell'ordinamento nazionale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazioni, senza alcuna portata innovativa: il testo unico è, infatti, meramente compilativo.</p> <p>In particolare la proposta interviene nell'ambito del Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania (POR-FSE), la cui Linea 3 – Supporto all'implementazione dei processi di semplificazione normativa e delle procedure – espressamente prevede la redazione di testi unici.</p> <p>A livello regionale, la legge 14 ottobre 2015, n. 11 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015” dispone all'art. 3, comma 1, che la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, presenti al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgano e coordinino l'intera disciplina regionale vigente in materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati. Tra le materie enucleate al successivo comma 5, in fase di prima attuazione, rientra la materia del commercio.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>Il provvedimento ha, quale obiettivo generale, la semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni</p>

	<p>regionali e la creazione di una disciplina organica. Il quadro normativo attuale è, infatti, il risultato di una serie di interventi disorganici ed il provvedimento risponde proprio all'esigenza di riordinare e razionalizzare una disciplina complessa e frammentata, anche al fine di salvaguardare i livelli minimi di qualità delle prestazioni e dei servizi resi e, conseguentemente, tutelare gli utenti finali di tali servizi.</p> <p>A tal fine, il provvedimento, che si compone di tre titoli e 112 articoli, risponde alle ricordate esigenze di unitarietà e organicità della disciplina, ponendo i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la ricognizione della normativa regionale in materia; ➤ la puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ➤ l'esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni ed alla ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo; ➤ il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Nel disegno di legge non sono espressamente menzionati appositi indicatori che permettono di verificare i risultati ottenuti con l'intervento e di misurarne la distanza con il valore-obiettivo prefissato.</p> <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>La proposta è rivolta a un'ampia categoria di soggetti pubblici e privati coinvolgendo tutte le imprese, i consumatori, le relative associazioni di categoria, le Camere di Commercio, i soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010. Dal punto di vista istituzionale, l'intervento prevede il coinvolgimento sia della Regione che dei Comuni.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Non sono state effettuate consultazioni precedenti l'intervento.</p> <p>La presente proposta è stata condivisa, in particolare per gli aspetti relativi alla programmazione urbanistica in ordine agli insediamenti commerciali e per la relativa disciplina transitoria, con la struttura regionale competente in materia di urbanistica.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non solo si sostanzierebbe in una violazione di legge (essendo l'intervento previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 2015, n. 11 "Legge annuale di semplificazione 2015"), ma non permetterebbe neanche il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, volti a garantire la semplificazione, la razionalizzazione, l'organicità e la certezza delle regole, soprattutto in</p>

	una materia quale quella del commercio e della tutela della concorrenza, fondamentale per la ripresa economica del Paese.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>Anche relativamente ai destinatari diretti ed indiretti l'impatto è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare adempimenti già in essere. Inoltre, l'opzione regolatoria proposta è giustificata dai vantaggi sopra evidenziati di natura essenzialmente qualitativi al momento non quantificabili e misurabili.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione non comporta particolari effetti sulle micro, piccole e medie imprese, attendendosi un beneficio generalizzato rispetto a tutti gli attori del settore commerciale derivante dall'adozione di una normativa organica, aggiornata e semplificata.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>Non si ravvisa nessun nuovo onere informativo o relativi costi amministrativi a carico di imprese e cittadini poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il Capo III (articoli da 17 a 27) disciplina le procedure, i parametri e le caratteristiche da rispettare per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa. In questa parte del testo (articolo 23) si sono adeguate le procedure di autorizzazione delle grandi strutture di vendita alla nuova disciplina generale della conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/1990, introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);➤ il Capo VI (articoli da 56 a 67) disciplina il commercio all'ingrosso previsto dalla L.R. 1/2014 e i mercati all'ingrosso di cui alla L.R. 13/1975. Si è provveduto ad eliminare i riferimenti all'albo dei commissionari dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, in virtù dell'abolizione disposta dall'articolo 71-ter del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nonché quelli riguardanti il comitato provinciale prezzi soppresso con la legge 537/1993 e la commissione regionale sui mercati all'ingrosso soppressa ai

	sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 1/2016.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione regolatoria proposta non incide sullo stato attuale della materia specifica in relazione al corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Tutt'al più la razionalizzazione e l'aggiornamento delle misure ivi previste e la maggiore efficienza che ne deriva consentirà un ulteriore sostegno, a livello territoriale, al sistema delle imprese, rafforzando lo sviluppo economico e la competitività delle stesse a livello nazionale.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare la Giunta Regionale, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), nonché i Comuni.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Non sono previste particolari forme di pubblicità del testo che, come da obbligo di legge, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Il controllo dell'intervento è previsto che avvenga sia attraverso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dei Comuni (come previsto nel Capo VIII - Vigilanza e sanzioni), sia attraverso il potere sostitutivo della Giunta regionale che ha facoltà di nominare un Commissario ad acta, secondo le disposizioni dell'articolo 108 della proposta.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato. Peraltro il provvedimento prevede l'adozione di un regolamento attuativo che, a sua volta, potrà invece essere oggetto di revisione.</p>
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	<p>L'intervento normativo è pienamente in linea con la strategia di "Better Regulation" della Commissione Europea (il nuovo pacchetto è stato adottato il 19 maggio 2015) che annovera fra i suoi pilastri la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi.</p> <p>La proposta, inoltre, non viola i principi europei in materia di tutela della concorrenza e libera prestazione di servizi.</p>

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Testo unico in materia di commercio”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p>1) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i></p>	<p>Come noto, il commercio internazionale si fonda sulle regole stabilite dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC o WTO), creata allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli stati membri. L'OMC è nata nel 1995 per sostituirsi al GATT (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>). L'obiettivo dell'OMC è la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale ed opera ispirandosi ai seguenti principi: non discriminazione nel trattamento concesso ai beni provenienti dai diversi Paesi membri; uguale trattamento riservato ai beni importati rispetto ai beni nazionali; determinazione di regole commerciali prevedibili e stabili. Come l'OMC, anche l'Unione Europea è stata originariamente concepita per abbattere le barriere doganali e promuovere gli scambi tra i suoi Stati membri. Ad oggi, la politica commerciale comune dell'UE costituisce uno dei settori in cui l'Unione in quanto tale ha competenza piena ed esclusiva (art. 3, par. 1, lett. e), TFUE). Secondo quanto previsto, oltre che nei Trattati, nella comunicazione del 2010 dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali» e nella strategia «Commercio per tutti», la politica commerciale europea ricomprende le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni (art. 207 TFUE). Per quanto più specificamente concerne la politica commerciale interna agli Stati membri, l'UE ha adottato la c.d. “Direttiva servizi Bolkestein” (dir. 2006/123/CE) il cui articolo 16 impegna gli Stati Membri ad assicurare il libero accesso ed il libero esercizio delle attività commerciali e dei servizi, ammettendo limitazioni solo nel caso siano giustificate da «motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente».</p> <p>In linea con le disposizioni di cui al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante l'attuazione della c.d. direttiva Bolkestein, il testo unico qui proposto adegua l'ordinamento regionale ai principi di liberalizzazione ed in particolare alle misure in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regimi autorizzatori di cui al capo II, titolo II del d.lgs 59/2010 (fra cui gli art.li 14 e 15 sulle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni); ➤ semplificazione amministrativa di cui al titolo IV del D.lgs 59/2010 (tra cui l'art. 25 sullo sportello unico per le attività produttive); ➤ procedimenti di cui al titolo II, parte seconda del D.lgs 59/2010 (fra cui somministrazione di alimenti e bevande – art. 64, commercio al dettaglio su aree pubbliche – art.

	<p>70, requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali – art. 71).</p> <p>L'intervento normativo è, inoltre, pienamente in linea con l'ordinamento europeo ed in particolare con la strategia di “<i>Better Regulation</i>” della Commissione Europea (il nuovo pacchetto è stato adottato il 19 maggio 2015) che annovera fra i suoi pilastri la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi.</p>
<p>2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i></p>	<p>La proposta interviene nell'ambito delle materie del commercio, del governo del territorio e della concorrenza. Per quanto concerne il «commercio», si tratta di materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 1 del 2004, n. 165 e n. 64 del 2007; n. 199 del 2006). Il governo del territorio appartiene alla legislazione concorrente, mentre la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale. Nonostante il riconoscimento della competenza residuale esclusiva regionale in materia di commercio, la Corte costituzionale ha sottratto porzioni della stessa a favore del legislatore statale attraverso il riconoscimento del carattere trasversale di alcune materie, soprattutto in relazione alla tutela della concorrenza prevista dall'art.117, co. 2, lett. e), Cost.</p> <p>Sotto questi profili la proposta di testo unico è rispettosa dei principi costituzionali vigenti in materia e del riparto di competenze su menzionato.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, la riforma del commercio introdotta con il d.Lgs. n° 114/98 (cd. decreto Bersani) ha abrogato la precedente normativa basata sulla legge. n° 426/71 e le sue numerose integrazioni ed ha rappresentato un decisivo passo avanti verso la liberalizzazione del settore, sancendo, in ossequio alla normativa europea, i principi di libertà di impresa e di libera circolazione delle merci. Va sottolineato che tale decreto è stato adottato in un contesto costituzionale diverso da quello attuale, quando era ancora in vigore l'originario Titolo V della Costituzione che, in materia di commercio, assegnava alle Regioni una potestà legislativa di tipo attuativo (ex ultimo comma dell'originario art. 117 Cost.). Con il nuovo Titolo V e la conseguente acquisizione della natura residuale della materia de qua, è sorto il dubbio sulla applicabilità del d.lgs. n. 114/1998. Dubbio che la Corte costituzionale ha sciolto, statuendo la sua cedevolezza ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge n. 131/2003, a tenore del quale le normative statali vigenti in materie regionali continuano ad applicarsi fino alla «entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia». Tuttavia, nonostante questa sua natura cedevole, il d.lgs. n. 114/1998 non è mai scomparso del tutto dall'orizzonte delle Regioni, anche di quelle che, avvalendosi della competenza piena di cui ora dispongono, hanno approvato discipline organiche del settore del commercio.</p> <p>Lo Stato ha comunque continuato, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, a disciplinare, seppur per alcuni profili, la materia. Il riferimento è alle norme del decreto legge n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006) e a quelle del d.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva <i>Bolkestein</i> che si riflettono anche sulle attività commerciali. Il testo unico qui proposto, come</p>

	anticipato, non introduce alcuna sostanziale innovazione ma razionalizza ed adegua le norme alle disposizioni intervenute successivamente in materia, rispettando l'impianto e i principi della direttiva e del decreto legislativo di attuazione.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 29 (Norme sulla chiarezza dei testi normativi), che dispone: "Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici".
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	<p>L'intervento normativo si pone in linea rispetto alle norme adottate dalle altre Regioni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L.R. Toscana 7/2/2005, n. 28, "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"; ➤ L.R. Liguria 2/1/2007 n. 1, "Testo unico in materia di commercio" (più volte modificato); ➤ L.R. Lombardia 2/2/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"; ➤ L.R. Marche 10/11/2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"; ➤ L.R. Puglia 16/4/2015, n. 24, "Codice del commercio"; ➤ L.R. Umbria 13/6/2014 n. 10, "Testo unico in materia di commercio". <p>Sempre in attuazione della Direttiva <i>Bolkestein</i>, va segnalato il Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.</p> <p>Da evidenziare il ruolo degli strumenti del Comune nell'attuazione della disciplina del commercio, che si esplica non solo nell'attività di pianificazione ma anche nell'esercizio delle funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive (cd. SUAP). Infatti, nella logica del principio di sussidiarietà il Comune è il centro amministrativo a più diretto contatto con il territorio e la cittadinanza e che, pertanto, meglio ne conosce ed interpreta le esigenze dello sviluppo economico-sociale. Anche sotto questi profili la proposta è conforme ai suddetti principi.</p>
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento, trasponendo tutte le disposizioni regionali afferenti alla disciplina del commercio in un testo unico, garantisce l'utilizzo di un importante strumento di semplificazione normativa.</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio</i>	Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa dei consiglieri regionali su materia analoga.

<i>regionale e relativo iter</i>	
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>La Corte Costituzionale si è più volte espressa in merito al riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di commercio. Fra tutte si cita la recente sentenza n. 18/2012 in cui la Corte ha ribadito che la materia del commercio è affidata alla legislazione piena delle Regioni di cui all'art. 117, 4 comma, Cost. avendo riconosciuto la natura residuale di questa materia sin dalla sentenza n. 1 del 2004.</p> <p>In più occasioni la Corte ha, inoltre, messo in luce che la prima materia con cui il commercio interferisce è quella della “tutela della concorrenza” (competenza invece attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato) ed anzi si ha specificato che la natura trasversale di quest’ultima non deve essere tale da «vanificare le competenze regionali» (sentenza n. 430/2007). Tuttavia, la Corte (sentenze n. 288/2010, n. 150/2011), facendo ricorso al tipico principio della derogabilità in <i>melius</i> ed inderogabilità in <i>peius</i> della normativa statale, ha anche stabilito che i limiti introdotti dallo Stato nelle materie c.d. trasversali vincolano le Regioni, le quali nell’ambito delle proprie competenze possono adottare soltanto normative con valenza pro-competitiva senza pertanto vanificare le disposizioni statali incentivanti la libera concorrenza. Infatti, secondo la Corte “<i>non sono esclusi profili di illegittimità costituzionale di norme che, se pure in astratto riconducibili alla materia del commercio di competenza legislativa delle regioni, producano, in concreto effetti che ostacolano la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale</i>”.</p> <p>La Corte ha anche statuito (sent. n. 150/2011) che una norma regionale che introduce una ingiustificata barriera all’ingresso nel mercato delle attività commerciali, in quanto lesiva del bene concorrenza costituzionalmente garantito, deve più propriamente essere censurata, anziché con il ricorso al riparto delle competenze legislative, per contrasto con l’art. 41 Cost (libertà di iniziativa economica privata).</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L’intervento normativo pone in capo alla Giunta regionale l’adozione di due regolamenti di attuazione del testo unico, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ all’art. 80: il regolamento per la disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti;✓ all’art. 136: il regolamento di attuazione in via generale.
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>La proposta contiene le seguenti disposizioni aventi carattere oneroso, che necessitano di una puntuale copertura ai sensi dell’art. 81 della Costituzione.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Art. 14, “<i>Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali</i>”;✓ art. 67, “<i>Fondo per i mercati all’ingrosso</i>”. <p>Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni menzionate, si provvede, in fase di prima applicazione e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 a valere sulla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”,</p>

	<p>Programma 2 “Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” attraverso il contestuale prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste iscritto alla Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” Programma 2 “Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori” Titolo I “Spese Correnti”.</p>
--	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 “*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*” dispone all’articolo 3, comma 1, che la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, presenti al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l’intera disciplina regionale vigente in materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

In fase di prima attuazione, tra le materie enucleate al successivo comma 5, rientra la materia del commercio.

Il presente disegno di legge intitolato “*Testo Unico in materia di commercio*”, dunque, racchiude in un unico corpo normativo l’intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio. Si evidenzia, in particolare, che il testo predisposto non ha carattere innovativo, ma provvede al riordino ed alla razionalizzazione delle disposizioni regionali in materia, con adeguamento alle normative statali e comunitarie sopravvenute.

La redazione del disegno di legge è avvenuta nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati nel comma 3 del citato art. 3 della L.R. 11/2015. In particolare, si è proceduto:

- a) alla ricognizione della normativa regionale in materia;
- b) alla puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- c) all’esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni ed alla ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
- d) al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

La ricognizione della normativa regionale si è concentrata sull’individuazione delle norme regionali di settore e delle disposizioni in materia di commercio contenute nelle leggi di bilancio multisettoriali.

La proposta di testo unico è stata redatta prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 “*Disciplina dei mercati all’ingrosso*”;
- legge regionale 4 aprile 1995, n. 11 “*Disciplina delle manifestazioni fieristiche*”;
- legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 “*Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti*”;
- legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*”.

Il Testo Unico è suddiviso in tre Titoli e 112 articoli.

Il **Titolo I** (articoli da 1 a 6) individua l'oggetto, le finalità e l'ambito oggettivo di applicazione del testo.

Il **Titolo II** (articoli da 7 a 103) disciplina, invece, le diverse tipologie di attività e si compone di otto Capi.

Nei primi cinque Capi, è raccolto l'articolato sulla disciplina delle attività commerciali di cui alla L.R. 1/2014, in particolare:

- il Capo I (articoli da 7 a 10) è dedicato alla classificazione ed all'individuazione delle caratteristiche tipologie degli esercizi commerciali nonché alla specificazione dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio delle attività commerciali;

- il Capo II (articoli da 11 a 16), invece, individua gli elementi di programmazione regionale e comunale per l'apparato distributivo sul territorio regionale;

- il Capo III (articoli da 17 a 27) disciplina le procedure, i parametri e le caratteristiche da rispettare per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa. In questa parte del testo (articolo 23) si sono adeguate le procedure di autorizzazione delle grandi strutture di vendita alla nuova disciplina generale della conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/1990, introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*); inoltre si rafforza in capo allo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP istituito dalla l.r. 11/2015) il ruolo di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti.

- il Capo IV (articoli da 28 a 49) disciplina le procedure e le modalità di esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;

- il Capo V (articoli da 50 a 55) regola l'esercizio delle forme speciali di vendita;

- il Capo VI (articoli da 56 a 67) disciplina il commercio all'ingrosso previsto dalla L.R. 1/2014 e i mercati all'ingrosso di cui alla L.R. 13/1975. In particolare, si è provveduto ad eliminare i riferimenti all'albo dei commissionari dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, in virtù dell'abolizione disposta dall'articolo 71-ter del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), nonché quelli riguardanti il comitato provinciale prezzi soppresso con la legge 537/1993 e la commissione regionale sui mercati all'ingrosso soppressa ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 1/2016;

- il Capo VII (articoli da 68 a 98) disciplina la distribuzione dei carburanti sul territorio regionale, prevedendo una ripartizione degli articoli della L.R. 8/2013 più organica, mediante una suddivisione in sezioni.

- il Capo VIII (articoli da 99 a 103), in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 22/2016 relativamente all'obbligo da parte della Giunta di procedere a revisione, aggiornamento e integrazione delle sanzioni previste dalla L.R. 1/2014, raccoglie tutte le disposizioni riguardanti la vigilanza e il regime sanzionatorio delle attività disciplinate dal testo unico, attraverso una suddivisione per differente tipologia.

Il **Titolo III** (articoli da 104 a 112) è infine dedicato alle disposizioni finanziarie, finali, transitorie e di abrogazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente testo unico, si provvede, in fase di prima applicazione e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 a valere sulla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 2 "Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale" attraverso il contestuale prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste iscritto alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 2 "Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori" Titolo I "Spese Correnti".